

Il Consiglio di stato ha dato ragione ai ricorrenti contro il Miur. Ora la partita del contenzioso

Le Gae lievitano, nuovi ingressi Ammessi gli abilitati con diploma magistrale ante 2002

DI ANTIMO DI GERONIMO

Le graduatorie ad esaurimento si ingrossano, mentre il governo punta ad eliminarle, assumendo gli insegnanti iscritti, dall'altra parte i giudici ne allargano la consistenza ammettendo anche i candidati in possesso del diploma magistrale.

Il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 è un titolo valido per l'iscrizione nelle graduatorie a esaurimento. E dunque, la preclusione del diritto dei possessori di tale titolo ad entrare nelle graduatorie provinciali per le assunzioni è illegittima. Lo ha stabilito, in via definitiva, la sesta sezione del Consiglio di stato con una sentenza depositata il 16 aprile scorso (1973/2015). Il collegio ha accolto il ricorso presentato da alcuni ricorrenti che lamentavano l'esclusione dalle graduatorie a esaurimento ed ha annullato il decreto ministeriale n. 235 del 2014: il provvedimento con il quale il ministero dell'istruzione ha disposto l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014-2017.

L'annullamento riguarda

da la parte del decreto che non prevede la possibilità di inserimento in tali graduatorie dei docenti muniti del diploma di maturità magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002. La questione era nata a seguito dell'accoglimento di un decreto straordinario al Presidente della Repubblica, per effetto del quale l'amministrazione aveva consentito ai possessori del diploma magistrale di accedere alla seconda fascia delle graduatorie di istituto (la fascia che include gli aspiranti docenti in possesso di abilitazione).

Il ministero aveva ritenuto di doversi conformare all'esito del ricorso, perché la procedura di questa particolare forma di rimedio amministrativo prevede l'acquisizione del previo parere di una sezione del Consiglio di stato. E con tale parere, i giudici di palazzo Spada si erano pronunciati nel senso dell'esistenza del valore abilitante del diploma magistrale, purché conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002. L'amministrazione, però, aveva ritenuto di non applicare lo stesso principio alle graduatorie a esaurimento. E all'atto dell'emanazione del decreto di aggiornamento

delle graduatorie a esaurimento la preclusione nei confronti degli aspiranti abilitati solo con il diploma magistrale non era stata rimossa. Di qui l'esperimento dell'azione giudiziale davanti al giudice amministrativo. Che in primo grado dava torto ai ricorrenti. Salvo cambiare idea in appello, disponendo l'annullamento del decreto e l'inserimento in graduatoria per i ricorrenti. Fin qui la vicenda del ricorso.

Resta da vedere quali potranno essere i possibili risvolti in sede di contenzioso. Che si presentano alquanto incerti, sia sotto il profilo della giurisdizione che per quanto riguarda i presupposti delle azioni. In primo luogo non è chiaro a quale giudice ricorrere. Se la materia rientra nella sfera del giudice amministrativo c'è un problema per i termini di impugnazione. Che risultano già abbondantemente scaduti. In questo caso l'azione avrebbe per oggetto l'impugnazione del decreto di riapertura delle graduatorie a esaurimento, che risale al 2014. E' pur vero, però, che la notizia della lesività del decreto si è materializzata con il deposito della sentenza del

Consiglio di stato, avvenuto il 16 aprile scorso.

Dunque un'eventuale azione potrebbe risultare ancora nei termini (60 giorni). Ma se il decreto è illegittimo e, per questo motivo, i potenziali ricorrenti hanno diritto all'inserimento, il giudice da adire potrebbe non essere quello amministrativo, ma quello ordinario. E lì i termini sarebbero ben più ampi, perché seguirebbero la prescrizione del diritto (5 anni). Anche se, ai fini dell'insorgenza della lesione del diritto che costituisce presupposto dell'azione, gli interessati avrebbero dovuto produrre domanda di inserimento nei termini. E solo dopo il rigetto della domanda avrebbero potuto tentare l'azione. Anche in questo caso, però, i termini risulterebbero scaduti. Se non per l'azione, almeno per la presentazione della domanda.

In via residuale va valutata l'ipotesi di una riapertura dei termini per le domande da parte del ministero. Che risolverebbe definitivamente la questione senza ricorrere ai giudici. Ma secondo quanto risulta a *Italia Oggi*, l'amministrazione non sarebbe incline ad adottare tale soluzione.

—© Riproduzione riservata—

Se il decreto è illegittimo, e i potenziali ricorrenti hanno diritto all'inserimento, il giudice da adire potrebbe non essere quello amministrativo, ma quello ordinario. E lì i termini sarebbero ben più ampi, perché seguirebbero la prescrizione del diritto: 5 anni

